

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Ecobonus e sismabonus al 110%: quanto conviene ristrutturare casa - pag. 2
- Verso la flat tax sul reddito incrementale - pag. 5
- Gruppo IVA: la verifica del vincolo economico e organizzativo - pag. 8
- Split payment fino al 30 giugno 2023 - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Permessi disabili COVID-19: circolare INPS in ritardo, diritti dei lavoratori persi? - pag. 11
- Lavoratori a termine del turismo: a chi e quando spetta il bonus di 600 euro - pag. 14
- Cassa integrazione in deroga: nuove risorse per il settore turismo e stabilimenti termali - pag. 16
- Covid 19: proroga obbligatoria dei contratti a termine e dei rapporti di apprendistato - pag. 18
- Congedo COVID 19: calcolo dell'imponibile contributivo per TFS/TFR - pag. 20

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisione Enti locali: dal CNDCEC le linee guida per effettuare i controlli - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Bonus casa trasferibili anche in fase di stato avanzamento lavori - pag. 24

IMPRESA

- Regolamento intermediari: in pubblica consultazione i requisiti di conoscenza e competenza del personale - pag. 29

IN EVIDENZA

Ecobonus e sismabonus al 110%: quanto conviene ristrutturare casa

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Rilancio potenzia le agevolazioni per interventi di risparmio energetico o di adeguamento antisismico: sale al 110% la percentuale della detrazione spettante per la realizzazione di determinate opere di riqualificazione energetica, di impianti fotovoltaici e per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per la riduzione del rischio sismico. La detrazione maggiorata spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e deve essere ripartita in 5 rate di pari importo. È inoltre possibile cedere il credito d'imposta maturato a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari oppure ottenere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo direttamente dal fornitore che ha effettuato i lavori. Quanto si può risparmiare?

Chi

In relazione all'ambito soggettivo, la detrazione nella misura del 110% spetta per gli interventi effettuati dai **condomini** e dalle **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni. Le agevolazioni spettano anche con

riferimento agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (**IACP**) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" e dalle **cooperative di**



Bonus casa trasferibili anche in fase di stato avanzamento lavori

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

I bonus edilizi si possono monetizzare subito, senza attendere la fine dei lavori. Con la legge di conversione del decreto Rilancio, le detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, l'efficienza energetica, l'adozione di misure antisismiche, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, l'installazione di impianti fotovoltaici, nonché il montaggio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici si possono trasferire anche in fase di stato avanzamento lavori. Al massimo 2 volte per il superbonus 110%. L'utilizzatore dei bonus, inoltre, potrà "girare" la detrazione fiscale spettante anche a banche e ad altri intermediari finanziari. Attenzione però ad alcuni limiti.

Bonus edilizi ad alta trasferibilità. Le **detrazioni edilizie** per il recupero del patrimonio edilizio, l'efficienza energetica, l'adozione di misure antisismiche, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, l'installazione di impianti fotovoltaici, il montaggio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici potranno essere **trasferite**

anche per **stato avanzamento lavori** (massimo due per il superbonus 110%). Per tutti, inoltre, c'è la possibilità di **cedere il credito a banche** e ad altri **intermediari finanziari**.

Sono alcune delle principali caratteristiche dello sconto in fattura e della cessione delle detrazioni sui lavori edilizi



Fisco

Come ripartire: calcola il risparmio

Ecobonus e sismabonus al 110%: quanto conviene ristrutturare casa

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Rilancio potenzia le agevolazioni per interventi di risparmio energetico o di adeguamento antisismico: sale al 110% la percentuale della detrazione spettante per la realizzazione di determinate opere di riqualificazione energetica, di impianti fotovoltaici e per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per la riduzione del rischio sismico. La detrazione maggiorata spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e deve essere ripartita in 5 rate di pari importo. È inoltre possibile cedere il credito d'imposta maturato a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari oppure ottenere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo direttamente dal fornitore che ha effettuato i lavori. Quanto si può risparmiare?

Chi

In relazione all'ambito soggettivo, la detrazione nella misura del 110% spetta per gli interventi effettuati dai **condomini** e dalle **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni. Le agevolazioni spettano anche con riferimento agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (**IACP**) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" e dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per effetto delle novità introdotte in sede di conversione (legge n. 77/2020) le agevolazioni sono state estese anche nei confronti degli enti del terzo settore (**ONLUS**, **ODV** e **APS**) nonché delle **associazioni** e **società sportive dilettantistiche** limitatamente ai lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Attenzione

Rispetto alla formulazione originaria del decreto, è stata eliminata la disposizione secondo cui l'agevolazione sarebbe spettata soltanto per gli interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale. Inoltre, nel caso degli interventi effettuati dalle **persone fisiche**, questi ultimi sono agevolabili su un **numero massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli ulteriori interventi effettuati su parti comuni.

Per effetto di tale modifica è pertanto possibile beneficiare del bonus anche per le opere realizzate sulle **seconde case**.

Inoltre, il bonus del 110% **non si applica** alle unità immobiliari accatastate nelle **categorie A/1, A/8 e A/9** (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero

palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Cosa

Per quanto concerne il super ecobonus al 110%, la detrazione spetta per i seguenti **lavori**:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio (c.d. **cappotto termico**) con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La legge di conversione ha modificato i limiti massimi di spesa della detrazione che variano in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. In particolare la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari;

- 50.000 euro per le unità immobiliari situati all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità;

- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da più di 8 unità immobiliari;

- **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati a **pompa di calore** per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per questa tipologia di intervento la legge di conversione del decreto ha ridefinito come segue i massimali di spesa per fruire dell'agevolazione:

- 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità;

- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per quelli composti da più di 8 unità.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- interventi sugli **edifici unifamiliari** per la **sostituzione** degli impianti di **climatizzazione** invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a **pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Attenzione

Il bonus del 110%, inoltre, spetta per tutti gli altri **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (installazione di pannelli o schermature solari e tutti gli interventi già ricompresi nel vecchio bonus), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano **eseguiti congiuntamente** ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Alle stesse condizioni beneficia della detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto, anche l'installazione di colonnine per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici.

Il decreto Rilancio estende l'applicabilità dell'agevolazione nella misura del 110% anche ai soggetti che realizzino **interventi antisismici** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013, ove siano sostenute le spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Come

Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il **miglioramento** di almeno **due classi energetiche** dell'edificio, ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (**APE**).

Al miglioramento della classe energetica può contribuire, oltre agli interventi trainanti del superbonus (cappotto termico, caldaie a pompe di calore e a condensazione) anche l'installazione dei pannelli solari che possono essere aggregati all'intervento principale accedendo allo sconto del 110%.

Per tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%, oltre che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il c.d. "bonus facciate", è prevista la possibilità di **cedere**

la **detrazione fiscale** o di optare per lo **sconto sul corrispettivo**.

Per le **modalità attuative** delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, sarà emanato un apposito **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Nel primo caso la procedura si sostanzia in un'operazione di **cessione del credito** nei confronti di un istituto di credito o di un altro intermediario finanziario che anticiperà la provvista necessaria per il pagamento dell'impresa che realizza i lavori. Nel secondo caso l'agevolazione si tramuta in uno **sconto in fattura** praticato direttamente dal soggetto che esegue i lavori che può, a sua volta, cedere il credito d'imposta a soggetti terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per quanto concerne gli interventi di adeguamento sismico (c.d. **sisma bonus**) la detrazione maggiorata al 110% spetterà per le spese effettuate sugli **edifici in zone sismiche 1,2 o 3**. Inoltre, si introduce una detrazione al 90% per la stipula di una polizza assicurativa anticalamità qualora sia stato ceduto alla stessa compagnia assicurativa anche il credito d'imposta afferente i lavori.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la **cessione** o lo **sconto in fattura** del credito d'imposta spettante per i lavori, il contribuente deve ottenere il rilascio di un **visto di conformità** sui dati relativi alla documentazione attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Al fine di anticipare la monetizzazione dei crediti, per effetto di una modifica inserita in sede di conversione, si prevede che l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura possano essere esercitate anche in relazione a ciascuno **stato di avanzamento lavori** purché nei limiti del 30% dell'importo complessivo dei lavori. Servirà inoltre una **asseverazione del progetto** da parte dei tecnici abilitati e una copia di tale asseverazione dovrà essere inviata all'ENEA secondo modalità da definire con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Attenzione

Un'importante novità introdotta in sede di conversione del decreto Rilancio demanda a un decreto di prossima emanazione il compito di definire un **prezzario degli interventi** atto a misurare la congruità dei lavori agevolabili; nelle more dell'emanazione del decreto si fa riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle provincie autonome, ai listini delle CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Anche per gli interventi antisismici l'efficacia degli interventi sarà asseverata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Lo stesso tecnico dovrà attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Quando

La detrazione del 110% spetta con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente nel periodo compreso tra il **1° luglio 2020** e il **31 dicembre 2021**.

Attenzione

Per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione, limitatamente agli interventi realizzati dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché per gli interventi aventi le stesse finalità sociali il superbonus si applica anche alle spese sostenute **dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022**.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, deve essere ripartita in **5 quote annuali** di pari importo.

Sanzioni

I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sisma bonus potenziati al 110% rischieranno una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele rilasciata.

I soggetti incaricati dovranno stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi

oggetto delle stesse. Il massimale non dovrà comunque essere inferiore a 500.000 euro.

A verificare sulla veridicità delle informazioni e dei dati attestati e asseverati dai professionisti incaricati sarà il Ministero dello Sviluppo economico e la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dal beneficio.

Calcola il risparmio

La detrazione IRPEF è pari al **110% della spesa sostenuta** per gli interventi agevolati.

Sono previsti limiti di spesa differenziati in base al tipo di edificio e al numero di unità immobiliari che lo compongono.

Nel caso del **condominio**, i tetti di spesa devono essere moltiplicati per il numero di alloggi che lo compongono.

Risparmio %

Si supponga il caso di un contribuente persona fisica che decida di sostenere la spesa per la sostituzione di un **impianto di climatizzazione invernale** presso un **edificio unifamiliare**, agganciando ai lavori le opere di sostituzione in chiave energetica degli **infissi** dell'unità immobiliare.

La spesa complessiva sostenuta ammonta a 10.500 euro.

Il contribuente intende fruire della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi.

L'importo della detrazione complessiva ammonta a $10.500 \times 110\% = 11.550$ euro.

L'importo della detrazione spettante nel primo anno ammonta a 2.310 euro, ossia un quinto del suddetto importo.

Imposte	Ecobonus ordinario	Bonus maggiorato	Maggior detrazione
Sostituzione della caldaia con miglioramento dell'efficienza energetica	Detrazione del 65%	Detrazione del 110%	45%
Rifacimento degli infissi	Detrazione del 50%	Detrazione del 110%	60%

Sanzioni

Violazione	Sanzione
Rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro

Fisco

La proposta di legge

Verso la flat tax sul reddito incrementale

di Antonio Zappi - AC TaxAdvisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Ridurre le imposte e l'evasione fiscale e semplificare gli adempimenti tributari. Sono questi gli (ambiziosi) obiettivi con i quali è stata incardinata in Commissione Finanze della Camera la proposta di legge che prevede l'introduzione di una flat tax sul reddito incrementale, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente. In base alla proposta di legge, se il contribuente dichiarasse almeno il 10% in più rispetto all'anno precedente, sul maggior reddito si applicherebbe un'imposta sostitutiva del 15 per cento, denominata "IrpefresPlus".

È stata incardinata in Commissione Finanze della Camera una proposta di legge prevede l'istituzione di un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali** per gli **incrementi di reddito** realizzati rispetto all'anno precedente (C. 1061 Crosetto eC. 1501 Gusmeroli).

L'originale idea prevede che, laddove un contribuente dichiarasse almeno il 10% in più rispetto all'anno precedente, sul maggior reddito si applicherebbe un'imposta sostitutiva denominata "**IrpefresPlus**" del 15%.

Leggi anche

- [IrpefresPlus: in arrivo una nuova imposta sostitutiva?](#)
- [IrpefresPlus per aumentare la fedeltà fiscale](#)

Limite agli accertamenti

L'obiettivo è chiaro e, in effetti, potrebbe funzionare per ampliare le basi imponibili dichiarate spontaneamente dai contribuenti, disincentivando la tentazione di far rimanere nel sommerso parte del reddito, anche perché nei confronti del contribuente che ampliasse il dichiarato nella predetta misura percentuale non potrebbero più essere esperiti **accertamenti** di tipo analitico, fatte salve le ipotesi di contestazione fiscale derivante da infrazioni di rilevanza penale-tributaria contenute nel D.Lgs. n. 74/2000 (quali, ad esempio, emissioni od utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti).

In sostanza, se per due anni successivi all'anno X l'imponibile del contribuente superasse il reddito dichiarato di una percentuale del 10%, il **reddito dichiarato** si considererebbe "**congruo**" e idoneo a limitare le attività di controllo fiscale, con un meccanismo di inibizione delle istruttorie accertatrici contenute nell'art. 39, D.P.R. 600/1973.

Contributi previdenziali e assistenziali non dovuti

Inoltre, sul reddito del contribuente soggetto a "IrpefresPlus" non sarebbero dovuti neppure i

contributi previdenziali e assistenziali, a meno che il contribuente non intendesse comunque di **versarli volontariamente** per alimentare la posizione pensionistica e la costruzione del proprio montante previdenziale.

Durata sperimentale di tre anni

La nuova imposta sostitutiva avrebbe una durata sperimentale di tre anni e riguarderebbe sia le **società** che tutti gli **altri contribuenti titolari di partita IVA**, ma applicandosi anche sull'eventuale secondo lavoro di dipendenti e pensionati.

Dal punto di vista tecnico, l'aliquota agevolata sulla parte incrementale del reddito sostituirebbe tutte le imposte - dall'**IRPEF** all'**IRES**, fino alle **addizionali** - mentre per gli **oneri deducibili** e le **detrazioni** di imposta potrebbe essere previsto uno specifico utilizzo ai fini della compensazione o del rimborso, anche in caso di incapienza, vale a dire se il loro ammontare complessivo fosse superiore a quello dell'imposta dovuta. L'aspetto più interessante sembra tuttavia essere legato al fatto che se, per i due anni successivi, la base imponibile superasse di una percentuale del 10% il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili dell'anno precedente (maggiorato della percentuale ISTAT dell'anno), il reddito sarebbe considerato conforme, comportando la **non accertabilità fiscale**.

Correggere le distorsioni del regime forfetario

In un Paese dove l'evasione fiscale è diffusa, ma spesso solo a causa dell'insopportabile livello delle aliquote ordinarie vigenti, rendendo conveniente l'emersione del "nero" con un sistema semplice e a ridotta tassazione potrebbero emergere ampie quote di sommerso, senza trascurare il fatto che il meccanismo premiante della proposta di legge andrebbe anche a correggere il latente **effetto distorsivo** dell'attuale **regime forfetario**.

Ad oggi, infatti, riuscire a rimanere all'interno della soglia di ricavi o compensi annui non superiori a 65.000 euro fa realizzare un risparmio d'imposta anche notevole e, quindi, sono molti coloro che cercano,

anche con **occultamento di base imponibile**, di non superare quel livello di fatturato che implicherebbe il venir meno del regime agevolato.

La nuova legge, allora, ridurrebbe anche il problema della soglia a “scalino” del regime a forfait, diminuendo la tentazione di far rimanere nel sommerso una parte del proprio fatturato.

Leva tributaria per la ripresa dell'economia

Torna, quindi, al centro dell'attenzione politica il tema della **flat tax** che, secondo i detrattori, sarebbe contraria al dettato costituzionale. I suoi sostenitori, invece, sostengono che la Costituzione non imporrebbe un'aliquota progressiva, ma solo un sistema fiscale che sia progressivo nel suo complesso, obiettivo pur sempre

perseguibile anche attraverso un'articolazione di aliquote che penalizzi meno l'attività imprenditoriale.

Ove, allora, fosse superata l'obiezione pregiudiziale di incostituzionalità della flat tax, il dibattito politico sulla questione fiscale in questo Paese potrebbe essere finalmente affrontato con più pragmaticità di quanto non sia stato fatto in passato al fine di individuare, a maggior ragione in tempi di crisi Covid-19, anche una **leva tributaria per sostenere la ripresa economica** delle categorie produttive.

Al momento, tuttavia, ogni idea di tassa piatta sembra entusiasmare solo l'opposizione e non la maggioranza di Governo e, quindi, vedremo se e come questa iniziativa legislativa proseguirà il proprio percorso.

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

I vizi della procedura di adesione si eccepiscono insieme al ricorso contro l'atto impositivo

La condizione per il perfezionamento dell'adesione è il pagamento della prima o unica rata: in assenza rimane efficace l'atto impositivo. Eventuali vizi della procedura di adesione non completata vanno quindi eccepiti dal contribuente contestualmente all'impugnazione dell'accertamento che, in caso contrario, diventa definitivo. Questi i principi contenuti nell'ordinanza n. 15980, depositata il 27 luglio 2020, della Corte di Cassazione.

L'Ufficio notificava ad un contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava induttivamente gli imponibili dichiarati ai fini delle imposte dirette ed Iva. Conseguentemente veniva instaurato il procedimento di adesione che si concludeva positivamente con la sottoscrizione dell'accordo. Il contribuente però non provvedeva al pagamento della prima rata e pertanto l'Agente della riscossione inviava intimazione di pagamento avente ad oggetto le somme originariamente riportate nell'atto impositivo. Veniva quindi instaurato un contenzioso il cui primo grado si concludeva con la conferma della legittimità della pretesa erariale. La CTR, invece, accoglieva l'appello, ritenendo fondata l'eccezione di difformità tra l'atto di adesione depositato dall'Ufficio in giudizio e quello consegnato al contribuente, che risultava incompleto mancando delle pagine indicanti le imposte ridotte dovute: tale circostanza non avrebbe quindi consentito il versamento di quanto stabilito in adesione. L'Agenzia impugnava la pronuncia di secondo grado evidenziando che l'adesione si perfeziona solo col versamento della prima o unica rata, mentre in difetto "rivive" l'originario avviso di accertamento, che quindi era divenuto definitivo per mancata impugnazione.

La decisione

La Cassazione, con l'ordinanza n. 15980 depositata il 27 luglio 2020, ha accolto il motivo di doglianza esposto dall'Ufficio e, decidendo nel merito, ha definitivamente rigettato l'originario ricorso del contribuente. Come chiaramente stabilito dalla normativa di riferimento, la definizione del procedimento di adesione si perfeziona solo con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento dilazionato: tale adempimento rappresenta il presupposto imprescindibile e fondamentale per l'efficacia della

procedura. In sintesi l'avvenuta conciliazione produce i suoi effetti sul rapporto tributario sottostante solo con il suo perfezionamento. L'adesione sottoscritta fa sì che l'accertamento così definito diventi intoccabile e non più modificabile da nessuna delle due parti, ma trattasi di circostanza diversa dal "perfezionamento" della procedura di adesione. Solo con quest'ultimo, che si ottiene appunto con il dovuto versamento, l'atto impositivo perde efficacia. Ove manchi invece, per qualsiasi motivo, il perfezionamento in questione, è onere del contribuente impugnare l'avviso di accertamento ed in quella sede far eventualmente valere i vizi della procedura di adesione: ciò nella specie non era però stato fatto. Contrariamente a quanto statuito dalla CTR, in conclusione, la difformità dell'atto di accordo prodotto dall'Ufficio risultava irrilevante, perché l'originario atto impositivo era pienamente efficace e, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo. Da qui la cassazione della pronuncia di secondo grado con rigetto definitivo dell'originario ricorso del contribuente, non essendo necessari altri accertamenti di fatto sulla vicenda.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Responsabilità doganale dello spedizioniere solo se ha partecipato alla dichiarazione fraudolenta o sapeva della sua irregolarità

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12289/2020, ha stabilito che lo spedizioniere, che agisce in nome e per conto dell'importatore, non è responsabile in solido con quest'ultimo per il pagamento del tributo derivante da una dichiarazione doganale regolare ma infedele. Lo spedizioniere ne risponde solo ove sia stato egli stesso a fornire i dati o i documenti necessari per redigere la dichiarazione e, parallelamente, sapeva o avrebbe dovuto sapere della loro irregolarità.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava anche allo spedizioniere un atto di irrogazione sanzioni per errata indicazione doganale del valore della merce (nella specie: vestiario) importata dalla Cina. Il contribuente impugnava l'atto, eccependo in particolare l'inapplicabilità della sanzione in questione, in solido con l'importatore, atteso che il ricorrente era solo lo

spedizioniere che aveva agito in sua rappresentanza diretta. La tesi difensiva non veniva ritenuta fondata né in primo grado né in appello. Veniva impugnata dunque anche la sentenza di secondo grado, evidenziando: a) che il debitore doganale è esclusivamente il dichiarante, soggetto che si identifica con l'importatore ove, come nella specie, lo spedizioniere ne abbia assunto la rappresentanza diretta; b) l'impossibilità di configurare la responsabilità in solido dello spedizioniere salvo il caso in cui quest'ultimo non sia stato o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della falsità o incompletezza dei dati forniti dall'importatore.

La decisione

La Cassazione, con la sentenza n. 12289 depositata il 23 giugno 2020, ha accolto il ricorso del contribuente e, decidendo nel merito, ha annullato definitivamente l'atto impositivo originariamente impugnato.

La dichiarazione doganale può essere fatta dall'importatore direttamente ovvero da un suo rappresentante, diretto (che agisce in nome e per conto dell'importatore) o indiretto (che agisce in nome proprio ma per conto dell'importatore). L'obbligazione doganale ricade solo su chi fa la dichiarazione in nome proprio o sul soggetto in nome del quale la dichiarazione è stata fatta: in tali ipotesi lo spedizioniere è sanzionato solo se ha contravvenuto agli obblighi impostigli dalla legge. In particolare, la dichiarazione doganale regolare ma infedele, comporta responsabilità dello spedizioniere esclusivamente ove egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione stessa, nella consapevolezza dell'erroneità delle informazioni fornite o dell'irregolarità degli atti consegnati. In sintesi l'onere di diligenza in capo allo spedizioniere non sussiste se è l'importatore a fornire gli elementi suindicati: in tal caso solo quest'ultimo è responsabile per il pagamento del tributo. Ne consegue che la sola qualifica di spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore non fa sorgere la responsabilità solidale per la dichiarazione regolare ma infedele in capo al primo, dovendo l'Amministrazione doganale dimostrare la sua partecipazione all'irregolarità riscontrata. Nella specie però nessuna prova era stata fornita ed anzi tale tipo di responsabilità non era nemmeno stata prospettata, evidentemente perché le Dogane basavano la propria pretesa su una sorta di automatismo nella responsabilità dello spedizioniere. Da qui l'accoglimento del ricorso senza rinvio, non essendo necessari accertamenti di fatto sulla vicenda.

A cura della Redazione

Dall'Agenzia delle Entrate

Gruppo IVA: la verifica del vincolo economico e organizzativo

Nell'ambito del Gruppo IVA, il vincolo organizzativo si considera sussistente tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto estraneo al Gruppo IVA. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 9 del 27 luglio 2020. Il coordinamento tra gli organi decisionali può concretizzarsi nell'interazione tra gli stessi mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo ad un unico soggetto, non necessariamente in possesso dei requisiti che ne impongono la partecipazione al Gruppo IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 9 del 27 luglio 2020 riguardante i soggetti ammessi al perimetro soggettivo del **Gruppo IVA** e la verifica del **vincolo economico** ed **organizzativo**.

Nell'ambito del **Gruppo IVA**, l'art. 70 ter comma 1 lettera b) del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone che ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, si considera sussistente un **vincolo finanziario** tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia quando sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Il riferimento al "medesimo soggetto", senza alcun espresso riferimento nella disposizione normativa alla soggettività passiva IVA dello stesso o alla sua natura (persone fisica o giuridica), non è di ostacolo a che una **persona fisica**, priva dello status di soggetto passivo IVA, possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.

Si può considerare verificato il **vincolo economico** nell'accezione di cui all'art. 70-ter, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, laddove l'attività di una società che fornisce alle controllate è suscettibile di avvantaggiare lo svolgimento dell'attività economica delle stesse, lasciando, dunque, trasparire legami di interconnessione economica tra le suddette società del Gruppo.

Per quanto riguarda, inoltre, il **vincolo organizzativo**, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, esso si considera sussistente tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti

esiste un **coordinamento**, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli **organi decisionali** degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto (estraneo al Gruppo IVA). Il coordinamento tra gli organi decisionali, che vale a realizzare il **vincolo organizzativo**, può concretizzarsi nell'interazione tra gli stessi mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo ad un **unico soggetto**, non necessariamente in possesso dei requisiti che ne impongono la partecipazione al Gruppo IVA, tra cui la medesima **persona fisica** che, esercitando il controllo, delimita il perimetro del Gruppo IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 27/07/2020, n. 9

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Zona franca Sardegna: istituito nuovo codice tributo per l'utilizzo delle agevolazioni

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "Z163" denominato "ZONA FRANCA SARDEGNA - Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione - art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 43 del 27 luglio 2020.

Con la risoluzione n. 43 del 27 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti **dall'alluvione** del 18 e 19 novembre 2013.

L'articolo 13-bis del DL n. 78 del 2015 ha istituito una **zona franca** nel territorio dei comuni della regione **Sardegna** colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

274 del 22 novembre 2013.

In attuazione dell'articolo 13-bis, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 marzo 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite la perimetrazione della zona franca e la tipologia delle **agevolazioni** da concedere alle micro e piccole imprese localizzate all'interno della medesima.

Il decreto interministeriale del 7 marzo 2018 ha stabilito:

- che ai soggetti beneficiari dell'agevolazione è riconosciuto un **contributo**;

- che i soggetti in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'agevolazione presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza con le modalità e nei termini previsti con provvedimento dello stesso Ministero; -

- che le agevolazioni concesse sono rese note con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet istituzionale del medesimo Dicastero;

- che il contributo è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**.

L'importo del contributo utilizzato in compensazione da ciascuna impresa beneficiaria non può eccedere l'ammontare concesso dal Ministero dello sviluppo economico, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, pena lo scarto del modello F24.

Pertanto, tenuto conto che con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 luglio 2020 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione, per consentirne l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il codice tributo:

- "Z163" denominato "**ZONA FRANCA SARDEGNA** - Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione - art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 27/07/2020, n. 43

Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale UE

Split payment fino al 30 giugno 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la decisione n. 2020/1105 del 24 luglio 2020 con cui il Consiglio UE autorizza l'Italia ad applicare lo

split payment fino al 30 giugno 2023. Per garantire la continuità giuridica della misura, la decisione ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2020: a causa delle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19, infatti, la procedura di rinnovo della deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 30 giugno 2020; senza l'applicazione retroattiva della decisione, le società che applicano il meccanismo di scissione dei pagamenti avrebbero dovuto cambiare da un giorno all'altro i loro sistemi di fatturazione per adattarli alle modifiche.

Arriva nella Gazzetta Ufficiale UE L242 del 28 luglio 2020 la decisione del Consiglio UE che autorizza l'Italia ad applicare lo **split payment** dal 1° luglio 2020 **fino al 30 giugno 2023**.

Leggi anche

- Split payment: l'Italia è autorizzata fino al 30 giugno 2023

- Proroga dello split payment. Cosa fare anche se il tempo è scaduto

Tenuto conto delle difficoltà che l'Italia sta incontrando a causa della pandemia di Covid-19, che rendono più difficile per i soggetti passivi l'attuazione delle modifiche richieste nei loro sistemi di fatturazione e per le amministrazioni fiscali l'adeguamento dei propri sistemi di controllo e informatici, l'eliminazione della misura avrebbe potuto determinare notevoli **effetti negativi** nella lotta contro l'evasione fiscale e nella riscossione dell'IVA, nonché sui costi amministrativi a carico dei soggetti passivi nelle attuali circostanze.

Pertanto, la scissione dei pagamenti (in scadenza al 30 giugno 2020) è stata confermata fino al 30 giugno 2023. Con effetto **a decorrere dal 1° luglio**: infatti, si legge nei Considerando della decisione, a causa delle difficoltà causate dall'emergenza Coronavirus, la **procedura di rinnovo della deroga** ha richiesto **più tempo** del previsto e non è stata completata entro il 30 giugno 2020.

Senza l'applicazione retroattiva della decisione, le società che applicano il meccanismo di scissione dei pagamenti avrebbero dovuto cambiare da un giorno all'altro i loro sistemi di fatturazione per adattarli alle modifiche.

In modo analogo, anche l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto adattare i propri sistemi.

Per evitare tali criticità, dunque, la decisione si applica **retroattivamente** per garantire la continuità giuridica della misura.

Relazione alla Commissione UE

Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della deroga richiesta e, in particolare, di valutare l'**impatto sui rimborsi dell'IVA** dei soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l'Italia presenterà alla

Commissione europea - entro il settembre 2021 - una **relazione** sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il **tempo medio necessario** per i rimborsi, e sull'efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall'Italia al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio UE, decisione di esecuzione 24/07/2020, n. 2020/1105 (G.U.U.E. 28/07/2020, L242)

Lavoro e Previdenza

Conseguenze anche per le aziende

Permessi disabili COVID-19: circolare INPS in ritardo, diritti dei lavoratori persi?

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

I lavoratori disabili in condizione di gravità o che assistono portatori di handicap grave che non sono stati precedentemente autorizzati dall'INPS a fruire dei giorni aggiuntivi di permesso previsti dal decreto Cura Italia possono godere dei 12 giorni aggiuntivi del decreto Rilancio solo previa presentazione di domanda da presentare entro lo scorso giugno. L'INPS però ha emanato le istruzioni operative solo a luglio con la circolare n. 81 del 2020. I lavoratori non potranno più di fatto fruire dei 12 giorni complessivi che gli sarebbero eventualmente spettati per maggio e giugno 2020?

I 12 giorni aggiuntivi di permesso ex legge n. 104/92 previsti dal decreto Rilancio per i **mesi di maggio e giugno 2020** possono essere fruiti da chi non ha un provvedimento di autorizzazione INPS solo previa presentazione di domanda all'Istituto e comunque entro giugno. La circolare esplicativa dell'INPS è però stata pubblicata solo a luglio: quali sono le conseguenze per i lavoratori e i datori di lavoro?

Novità del decreto Rilancio

Con l'art. 73 del D.L. n. 34/2020, in vigore dal 19 maggio scorso, è stato modificato l'articolo 24 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, in materia di **permessi retribuiti** per assistere i **portatori di handicap grave** e per i disabili in condizione di gravità che fruiscono dei permessi per loro stessi, ex articolo 33, l. n. 104/1992.

In virtù di tale modifica il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa in questione è stato incrementato di **ulteriori complessive 12 giornate** usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 che si vanno ad aggiungere alle ulteriori 12 giornate complessive concesse per i mesi di marzo e aprile 2020.

Leggi anche Cura Italia: a chi spettano permessi disabili, congedi e bonus baby-sitting

La circolare dell'INPS

L'INPS ha fornito i tanto attesi chiarimenti solo in data 8 luglio 2020 con la circolare n. 81, specificando che, a seguito di tale estensione, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto ai permessi in questione «potranno godere», in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.

In tale occasione l'Istituto ha, altresì, ricordato che i 12 giorni:

- possono essere **fruiti anche consecutivamente** nel

corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista;

- così come i 3 giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, possono essere fruiti anche **frazionandoli in ore**.

Fermo restando che ai 12 giorni fruibili tra maggio e giugno 2020 si applicano tutte le indicazioni già fornite, con la circolare INPS n. 45/2020, relativamente alle 12 giornate già previste dal Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020, articolo 24) per i mesi di marzo e aprile 2020, la circolare n. 81/2020 chiarisce che il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un **provvedimento di autorizzazione** ai permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità anche per i mesi di maggio e giugno, per la fruizione delle ulteriori giornate di permesso non è tenuto a presentare una nuova domanda e che i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

In assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità l'Istituto sottolinea invece la necessità di **presentare una domanda**. I lavoratori sono di conseguenza tenuti a presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 ed il conseguente provvedimento di autorizzazione può essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, «fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di maggio e giugno, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda».

Quali conseguenze per chi non ha già autorizzazione?

Come da norma generale, e peraltro ribadito dall'INPS nella sua ultima circolare, non è possibile fruire dei permessi ex lege 104/92 se non successivamente alla domanda e nel mese di competenza, essendo vietato il

cumulo dei giorni e la fruizione successiva: gli eventuali giorni di permesso spettanti non goduti nel mese di competenza vengono persi.

Questo di fatto comporta che, coloro che non avevano già in mano un provvedimento di autorizzazione dell'Istituto e non hanno frattanto fatto domanda in attesa dei chiarimenti INPS, **non potranno più di fatto fruire dei 12 giorni complessivi** che gli sarebbero eventualmente spettati per maggio e giugno 2020.

Per questo motivo chi scrive ritiene sempre opportuno che i lavoratori esercitino i propri diritti riconosciuti da norme di legge presentando, se necessario, apposite **domande ai datori di lavoro ed agli Istituti competenti** al bisogno ed indipendentemente dalle istruzioni degli organi competenti che, come in questo caso, molto più spesso di quanto ci si aspetti, tardano eccessivamente con innegabili ripercussioni negative sui diritti dei soggetti più deboli: i lavoratori.

Fruizione in attesa dell'autorizzazione per chi deve assistere

Fermo restando quanto sopra affermato, si ritiene sia il caso di ricordare che condizione essenziale per poter fruire dei permessi mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104 del 5 febbraio 1992), è che il soggetto da assistere sia stato riconosciuto **portatore di handicap «in condizioni di gravità»** dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, istituita presso le ASL e integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (art. 4, legge n. 104/1992).

Le modifiche introdotte (D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014) hanno portato il **termine** entro cui la Commissione si deve pronunciare a 90 giorni e il termine entro cui può essere rilasciata la certificazione provvisoria a 45 giorni, nonché il rilascio della certificazione provvisoria anche ai fini della fruizione del congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, commi 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001 (l'INPS, con messaggio n. 8151 del 29 marzo 2007, ha chiarito che in caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria per il riconoscimento della disabilità grave può essere considerata utile solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata).

Si rammenta, quindi, che al **medico specialista** può essere richiesto un «accertamento provvisorio» che produrrà i propri effetti fino all'emissione dell'accertamento definitivo effettuato dalla citata Commissione medica (art. 2, comma 3, Legge n. 423/1993).

Rilascio della certificazione provvisoria

A tal proposito occorre tener presente che la

certificazione provvisoria può essere rilasciata anche dal «**medico dell'Ospedale**»:

- dipendente dell'ospedale stesso che **visita ambulatorialmente**, in tale veste, la persona oggetto di valutazione per handicap, specialista nella disciplina medica/chirurgica cui afferisce la patologia che qualifica - anche se provvisoriamente - il soggetto menomato/minorato quale «portatore di handicap in situazione di gravità»;

- che **segue in corsia il soggetto** per quel ricovero alla conclusione del quale si stia procedendo all'emissione di certificato provvisorio di handicap in situazione di gravità, in attesa del giudizio definitivo da parte della competente Commissione ASL, così come perfezionato dalla Commissione medica di verifica. In questo caso il requisito specialistico transita dal medico al reparto in cui il soggetto è stato ricoverato: in sostanza è sufficiente che quest'ultimo sia «specializzato» nelle patologie di interesse.

Il «medico dell'ospedale» a cui è riconoscibile la potestà certificatoria provvisoria non è soltanto quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:

- 1) **aziende ospedaliere** (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 502/1992), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42, Legge n. 833/1978);

- 2) **strutture ospedaliere private** equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati; ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, Legge n. 132/1968; istituti sanitari privati qualificati presidi USL; enti di ricerca.

Stante quanto sopra, nel caso in cui la Commissione medica di verifica non si sia pronunciata entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, è possibile far riconoscere la sussistenza di una disabilità in condizioni di gravità dal medico specialista della patologia denunciata e fruire dei permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992.

Inoltre, il comma 3-quater dell'art. 25, D.L. n. 324/1993 - introdotto dalle ultime modifiche legislative - prevede inoltre la possibilità che la certificazione provvisoria possa essere rilasciata anche direttamente dalla Commissione medica competente, al termine della visita, previa richiesta motivata dell'interessato. Si sottolinea, altresì, che il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo.

Tuttavia l'INPS, con la circolare n. 32/2006, ha specificato che, per fruire dei giorni di permesso sulla

base dell'accertamento provvisorio, il lavoratore che assiste il portatore di handicap grave deve rilasciare una dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito. Quanto sopra perché, qualora la Commissione medica non condivida il

riconoscimento di gravità dell'handicap, saranno recuperate le prestazioni erogate, poiché divenute indebite. *Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.*

Lavoro e Previdenza

Domanda all'INPS

Lavoratori a termine del turismo: a chi e quando spetta il bonus di 600 euro

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Via libera al decreto interministeriale del 13 luglio 2020, adottato dal Ministero del lavoro di concerto con il MEF, che riconosce anche ai lavoratori dipendenti a termine del settore del turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dall'epidemia una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Il bonus è esentasse e incumulabile con le altre indennità COVID-19, nonché con il reddito di emergenza e con il reddito di cittadinanza. Spetterà all'INPS erogarlo. A quali condizioni?

Garantire un beneficio per il **sostegno al reddito** dei lavoratori dipendenti nel **settore del turismo e degli stabilimenti termali** che, pur non essendo stagionali, hanno lavorato **a tempo determinato** in ciascun anno dell'ultimo biennio, che non risultano beneficiari di altre indennità e che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. E' la finalità del decreto interministeriale del 13 luglio 2020 adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Repertorio Decreti n. 12 del 14 luglio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con repertorio n. 1660 del 23 luglio 2020) e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro.

Stagionali e lavoratori a termine nel settore del turismo

Lo scorso mese di maggio molti lavoratori stagionali del settore turismo si sono visti respingere dall'INPS la domanda presentata per il **bonus 600 euro** relativamente al **mele di marzo 2020**. Tali lavoratori risultavano (erroneamente) inquadrati come lavoratori a tempo determinato, non destinatari di alcun bonus stante l'assenza di provvedimenti ad hoc emanati a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44 del Cura Italia).

Leggi anche Lavoratori stagionali del turismo esclusi dal bonus per errore: al via i pagamenti

L'INPS, con il messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020, aveva comunicato di aver riesaminato le domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali e proceduto all'erogazione dei bonus spettanti. Chiarita la questione degli stagionali del settore turismo, restava però irrisolta quella dei **lavoratori dipendenti a tempo determinato** che operano nel settore turismo e degli stabilimenti termali. Per questi lavoratori il Ministro Catalfo aveva assicurato che il suo Dicastero stava lavorando ad una soluzione normativa.

All'impegno di maggio è seguito ora il decreto interministeriale del 13 luglio 2020 che riconosce ai lavoratori a termine del settore turismo una **indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio**, alla stregua degli altri lavoratori danneggiati dall'epidemia da COVID-19.

A chi spetta l'indennità

L'art. 2 del decreto interministeriale del 13 luglio 2020 definisce l'ambito di applicazione dell'indennità.

Il bonus spetta, oltre che ai soggetti già individuati dal decreto interministeriale del 30 aprile 2020 (lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio), anche ai lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** di uno o più **contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
- titolarità **nell'anno 2018** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità (al momento dell'entrata in vigore del decreto in commento), di **pensione e di rapporto di lavoro dipendente**.

A questi lavoratori è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio** di importo pari a **600 euro**.

L'indennità **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Incumulabilità con altri benefici

Lunga è la lista dei benefici non cumulabili con il nuovo bonus. Nel dettaglio l'indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti a termine del settore del turismo e degli stabilimenti termali non è cumulabile con:

- la **Cassa integrazione** ordinaria, l'assegno ordinario, la Cassa integrazione in deroga e il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesti per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli dal 19 al 22 del Cura Italia come modificati dal decreto Rilancio);

- i **bonus per il mese di marzo** per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia);

- i bonus per i mesi di marzo e aprile riconosciuti ai **professionisti iscritti alle Casse di previdenza** (decreti 28 marzo e 29 maggio 2020);

- le indennità per i mesi di marzo (decreto 30 aprile 2020) nonché di aprile e maggio 2020 (articolo 84 del decreto Rilancio come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77) per i lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio;

- i **bonus per il mese di aprile** per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo (articolo 84 del decreto Rilancio come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77);

- il **bonus di maggio** per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori in regime di somministrazione impiegati presso imprese

utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo (articolo 84 del decreto Rilancio come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77)

- le indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai **lavoratori domestici**;

- il reddito di emergenza;

-il reddito di cittadinanza.

Come viene erogata

Come per gli altri bonus, anche l'indennità ai lavoratori dipendenti a termine del settore del turismo e degli stabilimenti termali è erogata **dall'INPS** a seguito della presentazione della relativa **domanda**.

L'INPS gestirà le richieste pervenute **in ordine cronologico** e le accoglierà a seguito della verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti e nel rispetto del limite di spesa pari a 326,4 milioni per il 2020 a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'art. 44 del Cura Italia.

In caso di scostamenti di bilancio rispetto al predetto limite di spesa, anche in via prospettica, il decreto interministeriale del 14 luglio 2020, n. 12 apre alla possibilità che vengano adottati altri provvedimenti concessori.

In conclusione

Dopo la pubblicazione del decreto, l'INPS dovrà sbloccare il bonus rendendo disponibile la relativa procedura di domanda per la sua erogazione.

Un passaggio quest'ultimo che il Ministro del lavoro Catalfo ha assicurato che avverrà **in tempi brevissimi**, avendo chiesto all'INPS di intervenire in tempi rapidi.

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto interministeriale 13/07/2020

Lavoro e Previdenza

Ispettorato del lavoro

Conversione Decreto Rilancio: indicazioni per gli Ispettori

Con la nota n. 468 del 21 luglio 2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni con specifico riguardo alle modifiche introdotte dalla legge di conversione n.77/2020 del Decreto Rilancio. L'istituto analizza le seguenti tematiche: abrogazione del D.L. n. 52/2020; contratto di rete con causale di solidarietà; Inserimento al lavoro dei care leavers; modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per gmo; interpretazione autentica dell'articolo 38, comma 3, D.Lgs. 81/2015; modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza; disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato; emersione di rapporti di lavoro; trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo; modifica all'articolo 83, D.L. 18/2020, e disposizioni in materia di processo civile e penale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 468 del 2020 con la quale illustra le novità in ambito giuslavoristico introdotte in sede di **conversione del cd. Decreto Rilancio**: legge 17 luglio 2020 n. 77.

Nello specifico fornisce indicazioni e chiarimenti relativi ad alcune modifiche normative d'interesse per l'attività dell'Ispettorato. In particolare:

- art. 1, comma 2, L. n. 77/2020 - abrogazione del D.L. n. 52/2020 e assorbimento di tutte le disposizioni in materia di trattamento di **integrazione salariale**, di **emersione dei rapporti di lavoro**;
- art. 43 bis - **Contratto di rete** con causale di solidarietà per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello **stato di crisi o di emergenza**;
- art. 67 bis - Inserimento al lavoro dei care leavers attraverso l'attribuzione di una quota di riserva del collocamento obbligatorio a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** ;
- art. 80 bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente gli eventuali licenziamenti in regime di

somministrazione;

- art. 81 - Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- art. 93 - Disposizioni in materia di **proroga o rinnovo di contratti** a termine e di proroga di contratti di apprendistato;
- art. 103 - Emersione di rapporti di lavoro;
- art. 203 - Trattamento economico minimo per il **personale del trasporto aereo**;
- art. 221 - Disposizioni in materia di **processo civile e penale**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato Nazionale del lavoro, Nota 21/07/2020, n. 468

Lavoro e Previdenza

Contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale

Cassa integrazione in deroga: nuove risorse per il settore turismo e stabilimenti termali

Il Decreto interministeriale del 13 luglio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede all'individuazione delle risorse finanziarie, pari a 326,4 milioni di euro, per il 2020, quale quota del limite di spesa a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza da destinare agli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, in ragione dell'ordine cronologico delle istanze presentate, accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti.

Ritenendo opportuno garantire un beneficio per il sostegno al reddito dei **lavoratori dipendenti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che, pur non essendo stagionali, hanno lavorato in ciascun anno dell'ultimo biennio a tempo determinato e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da **Covid 19** hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, il **Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** di concerto con il **Ministro dell'Economia e delle Finanze** provvede, con il Decreto

interministeriale del 13 luglio 2020, all'individuazione delle risorse finanziarie, pari a 326,4 milioni di euro, per il 2020, quale quota del limite di spesa a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza. Ai lavoratori è riconosciuta una **indennità pari a 600 euro** per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito.

Requisiti

L'indennità è erogata dall'**INPS**, previa domanda, in ragione dell'ordine cronologico delle **istanze** presentate, accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti posseduti cumulativamente dai lavoratori:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto interministeriale 13/07/2020

Lavoro e Previdenza

Versamento posticipato al 15 settembre

COVIP: deliberato il contributo di vigilanza per l'anno 2020

È divenuta esecutiva la Deliberazione COVIP dell'11 marzo 2020 recante "Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2020". La Deliberazione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal contagio del virus COVID-19 e avuto conto delle richieste avanzate dai soggetti vigilati, per il tramite di proprie associazioni rappresentative, l'ordinario termine di versamento del contributo di vigilanza viene posticipato al 15 settembre 2020.

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha definitivamente deliberato di approvare le disposizioni in materia di misura, termini e modalità di **versamento del contributo dovuto da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2020**. A

causa dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal contagio del virus **COVID-19** e avuto conto delle richieste avanzate dai soggetti vigilati, per il tramite di proprie associazioni rappresentative, l'ordinario termine di versamento del contributo di vigilanza viene posticipato al 15 settembre 2020.

Il versamento del contributo è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2019 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19 del decreto 252 del 2005, nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo nell'anno 2019. Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali **premi di assicurazione per invalidità o premorienza**.

Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo è effettuato dalla società o dall'ente stesso. Sono esclusi dal versamento del contributo i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 10,00.

Modalità di versamento

Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n.IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: "Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) -Versamento contributo di vigilanza anno 2020".

A pagamento avvenuto, tutti soggetti sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it). I soggetti esclusi dal versamento sono comunque tenuti a inviare alla COVIP un'apposita relazione circa la sussistenza delle ragioni dell'esclusione.

Il mancato pagamento della contribuzione secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di **riscossione coattiva**, mediante **ruolo**, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Deliberazione 11/03/2020

Lavoro e Previdenza

Per l'anno 2020

Contributi volontari lavoratori agricoli: pubblicate le aliquote dall'INPS

Vengono evidenziate, dalla circolare INPS n. 89 del 2020, le aliquote dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in base alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proseguiti volontari. Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell'importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2020, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, è quella stabilita per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2020, pari al 29,30%.

Con la circolare n. 89 del 27 luglio 2020 l'INPS illustra le modalità di calcolo, per l'anno 2020, dei **contributi volontari** relativi alle varie categorie di **lavoratori agricoli**, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proseguiti volontari: lavoratori agricoli dipendenti; **coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali**; contributi volontari integrativi per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, piccoli coloni e **compartecipanti familiari** coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 e contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997. Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell'importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2020, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al **Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD)**. L'aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2020, pari al 29,30%, così ripartita: lo 0,11 % è l'aliquota base, il 29,19% è la quota pensione.

In allegato alla circolare, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2020 e la tabella con gli Importi dei contributi volontari per l'anno 2020, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.184/1997.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 27/07/2020, n. 21

Lavoro e Previdenza

Faq del Ministero del Lavoro

Covid 19: proroga obbligatoria dei contratti a termine e dei rapporti di apprendistato

Con una Faq pubblicata sul proprio sito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nei periodi di sospensione vanno compresi anche quelli di fruizione di ferie.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una Faq pubblicata sul proprio sito internet, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della **proroga automatica per i contratti a tempo determinato**, anche **in somministrazione**, e dei rapporti di **apprendistato** di 1° e 3° livello.

La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 cosiddetto **Decreto Rilancio**, ha disposto che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale previsione, pertanto, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore. Ad esempio, ricadono nella proroga della durata:

- i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;
- i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l'Agenzia per il lavoro e il lavoratore;
- i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.

Nel **‘periodo di sospensione’** vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da **Covid-19**, ad esempio la **fruizione di ferie**. In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Ispettorato del lavoro

Decreto Semplificazioni: modifiche al procedimento amministrativo

Nella nota n. 469 del 21 luglio 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma sulle modifiche apportate dal decreto legge n. 76/2020, cosiddetto ‘Decreto Semplificazioni’, alla Legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Rispetto e riduzione dei termini nell’adozione dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione sono alcuni dei punti sui quali il decreto è intervenuto.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 469 del 21 luglio 2020, con la quale fornisce alcune indicazioni circa le modifiche apportate dal **Decreto Semplificazioni** (Decreto Legge n. 76/2020) alla Legge n. 241/1990, in materia di **procedimento amministrativo** e di **diritto di accesso ai documenti amministrativi**. In particolare, le modifiche hanno riguardato:

Conclusione dei procedimenti amministrativi

L’art. 2 impone alle PP.AA. di misurare e pubblicare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese in comparazione con quelli previsti dalla normativa vigente. Trattasi tuttavia di una disposizione che, per la sua concreta applicazione, sembra richiedere l’emanazione di un DPCM con il quale definire ‘modalità e criteri di misurazione dei **tempi effettivi di conclusione dei procedimenti**’.

Inoltre, l’adozione di provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati adottati dopo la scadenza dei termini nonché i

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti sono inefficaci, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di annullamento d’ufficio.

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

L’art. 10 prevede che la comunicazione dei motivi ostativi sospende i termini di conclusione dei procedimenti.

Il termine ricomincia quindi a decorrere, sommandosi al tempo già trascorso, dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza dei dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del preavviso di rigetto.

Nel caso di presentazione delle osservazioni, del loro mancato accoglimento si dovrà dare conto, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Attività consultiva

L’art. 16 consente all’amministrazione procedente di non acquisire il parere dell’organo consultivo ove non sia intervenuto nei termini, anche nel caso in cui il parere non sia ‘facoltativo’.

Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

Le modifiche introdotte all’art. 17 vincolano le amministrazioni tenute a formulare proposte nell’ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, a provvedervi nel termine di trenta giorni. In mancanza, l’amministrazione può adottare gli atti.

Autocertificazione

Secondo l’art. 18: ‘nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, **indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali**, erogazioni, **contributi**, sovvenzioni, **finanziamenti**, prestiti, **agevolazioni**, da parte di **pubbliche amministrazioni** ovvero il rilascio di **autorizzazioni** e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione’.

Annullabilità del provvedimento

L'art. 21 octies stabilisce la previsione secondo cui 'il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato', non trova applicazione al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10 della L. 241/1990 il quale introduce una procedura di 'interlocuzione' nei procedimenti ad istanza di parte.

L'art. 12 del D.L. n. 76/2020, infine, prevede l'obbligo per le PA di ridurre i termini dei procedimenti amministrativi di competenza entro il prossimo 31 dicembre.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato Nazionale del lavoro, Nota 21/07/2020, n. 469

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Congedo COVID 19: calcolo dell'imponibile contributivo per TFS/TFR

Nel messaggio n. 2968 del 2020 l'INPS chiarisce le modalità di calcolo dell'imponibile contributivo ai fini delle prestazioni di TFS/TFR del congedo COVID 19' per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Per tale congedo è stata riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità è corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche e costituisce reddito da lavoro dipendente.

Con il messaggio 2968 del 27 luglio 2020 l'INPS fornisce chiarimenti in merito al **congedo COVID 19**, previsto dall'articolo 23 del Cura Italia anche ai favore dei **lavoratori dipendenti del settore pubblico**.

Per tale congedo è stata riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'INPS fa presente che tale indennità, corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita). Il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarda invece la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.

L'Istituto chiarisce poi che i **periodi a retribuzione 'piena'**, cioè per i primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino, con l'esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i **periodi a retribuzione al 30%** (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l'esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.

I periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di **buonuscita** e Indennità premio di servizio e **TFR**) e valorizzati su una retribuzione 'virtuale' intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio.

L'INPS precisa inoltre che l'imponibile determinato dalla retribuzione 'virtuale' intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell'elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell'indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l'elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, **ENPDEP**, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 27/07/2020, n. 2968

Bilancio

Pubblicati i documenti definitivi

Revisione Enti locali: dal CNDCEC le linee guida per effettuare i controlli

di Federico Gavioli - Dottore commercialista in Ferrara

Sono disponibili nella versione definitiva i documenti di ricerca CNDCEC dedicati alla revisione negli Enti Locali "Quaderno I Approccio metodologico" e "Quaderno II Strumenti operativi". I documenti propongono un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mettono a disposizione del professionista il materiale operativo di supporto di ogni fase del processo di revisione. Il Quaderno I approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all'acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell'attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento. Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione.

Con nota informativa n. 90 del 23 luglio 2020, il Presidente del CNDCEC ha comunicato a tutti gli Ordini territoriali che sono stati pubblicati, dopo un mese di consultazione e non avendo ricevuto rilevanti osservazioni, i **documenti definitivi** relativi alla **revisione negli Enti Locali**:

- Quaderno I - Approccio metodologico

- Quaderno II - Strumenti operativi

I documenti propongono un approccio metodologico per lo svolgimento della **funzione revisionale** negli enti locali e mettono a disposizione del professionista i **materiali operativi** a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Approccio metodologico

Nel Quaderno I - Approccio metodologico, al fine di affrontare la delicatissima funzione della revisione, il CNDCEC suggerisce un percorso che muove dai principi generali della revisione legale e della revisione specifica degli Enti locali, disegnando un **percorso-guida indicativo** e non prescrittivo, che possa agevolare il compito del professionista in ogni fase dell'incarico.

I modelli documentali proposti in applicazione di tale approccio vogliono costituire un ausilio a sostegno dell'attività di verifica e dello svolgimento dei controlli.

Il documento evidenzia che l'approccio e gli strumenti suggeriti **non sono vincolanti**, né vanno recepiti in modo standardizzato e acritico: è prerogativa esclusiva del professionista adottare il metodo di revisione e predisporre la documentazione di supporto secondo quanto ritenga più opportuno ed è, quindi, facoltà del revisore avvalersi o meno delle tecniche e dei modelli proposti, rendendoli più aderenti, se del caso, alle esigenze della fattispecie concreta e alle peculiarità dell'Ente da revisionare.

L'esecuzione diligente dell'incarico postula che il

revisore provveda alla corretta e precisa tenuta di tutta la **documentazione** idonea a comprovare l'attività svolta e a esprimere una motivata valutazione di congruità (in termini di esistenza/inesistenza e affidabilità/inaffidabilità) del controllo interno.

Tale documentazione, che alimenta il fascicolo della revisione, è di proprietà dell'Organo di revisione il quale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ne stabilisce modalità di tenuta, fruizione e conservazione, garantendone riservatezza, integrità e accessibilità.

Il revisore dovrà documentare ogni operazione eseguita, attraverso **verbali** (riportanti gli esiti dell'attività di vigilanza, ispezione e accertamento) e/o **carte di lavoro** (riportanti gli esiti dell'attività di controllo); dovrà anche specificare le **tecniche utilizzate**, fornendo adeguata motivazione circa la loro idoneità.

L'art. 239, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 - TUEL puntualizza che l'Organo di revisione svolge **funzioni di vigilanza** sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità anche "con tecniche motivate di campionamento". La **tecnica del campionamento** è lo strumento più efficace a disposizione del revisore per procedere al controllo della contabilità, dei bilanci e della documentazione di supporto fornita dall'Ente e necessaria per la redazione dei pareri.

Con il campionamento l'Organo di revisione determina le modalità di selezione delle voci o unità di campionamento all'interno di una popolazione, ovvero l'insieme completo dei dati sottoposto a verifica; ciò al fine di ottenere e valutare elementi probativi su determinate caratteristiche delle voci selezionate e trarre

valide conclusioni sulla intera popolazione dalla quale il campione è estratto.

Il documento del CNDCEC passa poi in rassegna la documentazione e i test che i revisori devono seguire ai fini dei controlli.

Gli allegati al Quaderno I contengono:

- 1) Verbale insediamento;
- 2) Questionario di valutazione del rischio di revisione;
- 3) Significatività preliminare;
- 4) Campionamento.

Strumenti operativi

Il Quaderno II pubblicato dal CNDCEC in materia di revisione negli enti locali contiene gli strumenti operativi.

Il Consiglio Nazionale propone quindi ai revisori alcuni modelli (**verbali e check list**) che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire la **base** per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell'espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, **non sono vincolanti** e possono essere declinati a discrezione del revisore.

I modelli sono stati elaborati tenuto conto che il revisore deve fornire evidenza:

- della modalità di pianificazione e svolgimento della

revisione, in conformità ai Principi di vigilanza e controllo ed alle disposizioni di legge e regolamento (e quindi della natura, tempistica ed estensione delle procedure);

- dei risultati delle procedure di revisione svolte e degli elementi probativi acquisiti a supporto del giudizio;
- degli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, delle conclusioni raggiunte e dei relativi giudizi professionali significativi.

I modelli sono predisposti in modo tale da raccogliere alcuni elementi identificativi:

- nome dell'ente;
- titolo (che sintetizza l'oggetto della verifica);
- firma della/e persona/e che svolge/svolgono il lavoro;
- data di svolgimento del lavoro;
- firma e data della/e persona/e che effettua/effettuano il riesame;
- identificazione specifica se si tratta di documenti forniti/preparati dall'Ente;
- fonte dell'informazione (se applicabile);
- dimensione delle analisi svolte (se applicabile).

Il documento fornisce le check list che consistono nell'**elenco dei controlli** da effettuare nel corso delle verifiche condotte nell'arco dell'anno.

Partendo dalle check list, il revisore redige le carte di lavoro, così documentando l'attività svolta.

Bilancio

CNDCEC

Enti locali: gli strumenti per la revisione

Il gruppo di lavoro "Attività di revisione negli Enti locali" del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblica il documento definitivo su "La revisione degli Enti locali". Il documento è formato da due quaderni che riguardano l'approccio metodologico e gli strumenti operativi. Il fine è quello di fornire al revisore degli enti locali una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione, semplici ma puntuali nell'affrontare i molteplici controlli che la funzione impone, riducendo la probabilità di errore e contenendo il rischio di responsabilità.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha pubblicato la versione definitiva del documento **"La revisione degli Enti locali"** posta in pubblica consultazione fino al 14 luglio, al fine di fornire al revisore degli enti locali un armamentario semplice, ma puntuale nell'affrontare i molteplici controlli che la funzione impone, riducendo la probabilità di errore e contenendo il rischio di responsabilità.

Il documento propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali, e mette a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione. Per una migliore fruibilità, la trattazione è suddivisa in due quaderni:

- **Quaderno I - Approccio metodologico** che approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all'acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell'attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento;

- **Quaderno II - Strumenti operativi** che ha un taglio più operativo ed è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

Entrambi i Quaderni sono arricchiti da una serie di allegati che consistono in una versione standard di strumenti di lavoro (verbali, check list, carte di lavoro), di cui sono fornite le indicazioni applicative,

Si tratta di suggerimenti e strumenti che, pur elaborati alla luce dei Principi di vigilanza e controllo, non hanno portata deontologica: il revisore è libero di adottarli o meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come di adeguarli alle esigenze e specificità dell'Ente, secondo la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e dall'esperienza professionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, documento "la revisione degli enti locali", Quaderno I

CNDCEC, documento "la revisione degli enti locali", Quaderno II

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

Bonus casa trasferibili anche in fase di stato avanzamento lavori

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

I bonus edilizi si possono monetizzare subito, senza attendere la fine dei lavori. Con la legge di conversione del decreto Rilancio, le detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, l'efficienza energetica, l'adozione di misure antisismiche, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, l'installazione di impianti fotovoltaici, nonché il montaggio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici si possono trasferire anche in fase di stato avanzamento lavori. Al massimo 2 volte per il superbonus 110%. L'utilizzatore dei bonus, inoltre, potrà "girare" la detrazione fiscale spettante anche a banche e ad altri intermediari finanziari. Attenzione però ad alcuni limiti.

Bonus edilizi ad alta trasferibilità. Le **detrazioni edilizie** per il recupero del patrimonio edilizio, l'efficienza energetica, l'adozione di misure antisismiche, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, l'installazione di impianti fotovoltaici, il montaggio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici potranno essere **trasferite** anche per **stato avanzamento lavori** (massimo due per il superbonus 110%).

Per tutti, inoltre, c'è la possibilità di **cedere il credito** a **banche** e ad altri **intermediari finanziari**.

Sono alcune delle principali caratteristiche dello sconto in fattura e della cessione delle detrazioni sui lavori edilizi delineate dall'articolo 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), come modificato a seguito della conversione in legge (l. n. 77/2020).

Per la **piena operatività** dei due meccanismi è necessario attendere le istruzioni dell'**Agenzia delle Entrate**. Il termine per la loro emanazione è fissato entro 30 giorni dalla data di entrata della l. n. 77/2020 (avvenuta il 19 luglio 2020). La pubblicazione delle regole da parte delle Entrate dovrebbe quindi avvenire **entro il 18 agosto**, ma potrebbe essere anche prima. Nel frattempo, alcune anticipazioni sono arrivate durante l'audizione del Direttore dell'Agenzia, **Ernesto Maria Ruffini**, che si è tenuta il 22 luglio 2020 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria e della guida sul "**Superbonus 110%**", pubblicata dall'Agenzia il 24 luglio 2020.

Leggi anche [Superbonus 110% a rischio reato: carcere fino a 8 anni per interventi fittizi o importi gonfiati](#)

Quali sono i bonus edilizi trasferibili

Lo sconto in fattura e la cessione delle detrazioni non sono una novità assoluta, ma il decreto Rilancio li "rivoluziona".

I due meccanismi sono ora applicabili per numerosi interventi finora esclusi.

In particolare, in base al comma 2, dell'articolo 121, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la

cessione del credito può essere esercitata, per le **spese** sostenute negli **anni 2020 e 2021**, relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di:

- **efficienza energetica** e adozione di **misure antisismiche** che danno diritto al superbonus 110% di cui all'art. 119 del decreto Rilancio;

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che danno diritto alla detrazione Irpef del 36-50%. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;

- efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, per i quali spetta l'**ecobonus**, come, ad esempio: interventi di sostituzione degli **impianti di riscaldamento** o delle **finestre** comprensive di infissi; interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici; interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;

- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, che danno diritto al **sismabonus**, compreso il sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies spettante per l'**acquisto di abitazioni** situate in **zona sismica 1, 2 e 3**, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con aumento di volumetria;

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il **bonus facciate** introdotto dalla legge di Bilancio 2020;

- installazione di **impianti fotovoltaici** indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%;

- installazione di **colonnine** per la **ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%.

Trasferimento per stati avanzamento lavori

Tra le **principali novità** dello sconto in fattura e della cessione delle detrazioni dettata dal decreto Rilancio

c'è la possibilità di scontare o cedere il credito in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In pratica: la detrazione si può monetizzare man mano che procedono i lavori.

Ma **attenzione**. Per il superbonus 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Per il superbonus 110%, quindi, il trasferimento del credito potrà avvenire al massimo in tre fasi: due stati di avanzamento lavori e a saldo alla conclusione dell'intervento. Nessun limite è invece fissato per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.

Novità per sconto in fattura e cessione della detrazione

Lo sconto in fattura e la cessione delle detrazioni sono **modalità alternative** all'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione.

Secondo la definizione data dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 121, lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Esso è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

N.B. Come precisato nel corso dell'iter di conversione del decreto Rilancio, il credito d'imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario. Si tratta di una chiarimento particolarmente importante per il superbonus 110%: poiché lo sconto non potrà comunque essere superiore all'intero importo della spesa sostenuta, con la nuova disposizione viene puntualizzato che il fornitore otterrà comunque un credito di imposta del 110%.

Con la cessione del credito si gira la **detrazione ad altri soggetti** (anche diversi dalle imprese esecutrici e dai fornitori dei beni necessari per l'intervento), con possibile cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In sede di esame parlamentare del decreto Rilancio è stato chiarito che la trasformazione della detrazione in credito d'imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si potranno quindi utilizzare le detrazioni per pagare le proprie imposte.

N.B. Nel corso dell'**audizione** presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria

Ruffini, ha puntualizzato che il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni. Come indicato nella guida sul superbonus 110% pubblicata dall'Agenzia, la cessione può avvenire per numero illimitato di volte. Secondo la disciplina finora vigente, invece, era consentito a un solo passaggio successivo a quello originario, per un totale di 2 cessioni complessive (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2018).

Come esercitare l'opzione

Per espressa previsione normativa, l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate.

La **trasmissione** dovrà avvenire esclusivamente **in via telematica**, tramite la procedura web che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Secondo le anticipazioni fornite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'audizione del 22 luglio 2020 presso la Commissione Anagrafe Tributaria della Camera, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che:

- nel caso di interventi effettuati sulle **singole unità immobiliari**, la comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario. In particolare, come precisato nella legge di conversione è consentito avvalersi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
- nel caso di interventi effettuati su **parti comuni condominiali**, l'opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all'Agenzia delle Entrate dall'amministratore di condominio;
- per il **superbonus 110%**, la comunicazione dovrà, invece, essere trasmessa dal soggetto che rilascia il **visto di conformità** sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Anticipazioni sul contenuto del modello di comunicazione.

Il direttore Ruffini, nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, ha fornito anche importanti anticipazioni sul contenuto del modello di comunicazione dell'opzione dello sconto/cessione.

Secondo le indicazioni, nel modello dovranno indicati i seguenti elementi:

- **codice fiscale del beneficiario** della detrazione che esercita l'opzione;

- **tipo di opzione** esercitata (sconto/cessione del credito);
- **tipologia di intervento** effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110%);
- anno di sostenimento e importo della spesa;
- **ammontare della detrazione spettante**;
- dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
- codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito;
- codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell'asseverazione "tecnica" e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110%.

Compensazione dei crediti

Durante l'audizione, il direttore Ruffini si è soffermato anche sulle modalità di recupero dello sconto praticato da parte del fornitore e di utilizzo del credito da parte del cessionario.

In particolare, secondo le anticipazioni, i **fornitori/cessionari** mediante la piattaforma disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dovranno **accettare i crediti ricevuti**. Il credito d'imposta accettato, che non sarà oggetto di ulteriore cessione, potrà essere **utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali).

Ma attenzione: la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

Ai sensi del comma 3, non si applica il limite generale di compensabilità previsto dall'articolo 34, della l. n. 388/2000 (pari a 700.000 euro, elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Non si applica, inoltre, il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (previsto dall'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010).

In alternativa all'utilizzo in compensazione, come precedentemente anticipato, i crediti potranno essere ulteriormente ceduti ad altri soggetti.

Controlli

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 121, l'Agenzia delle Entrate eseguirà controlli e verifiche, a posteriori e nel caso accerti la **mancata sussistenza**, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, procederà al **recupero dell'importo** corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Il recupero dell'importo sarà effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso alla violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo.

I fornitori e i soggetti cessionari, nel caso in cui non emerga un loro concorso nella violazione, risponderanno invece solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d'imposta ricevuto.

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Autotrasporto: gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto. Le risorse disponibili sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. Con successivo decreto saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 27 luglio 2020 il decreto 12 maggio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

Finalità

Le disposizioni disciplinano in particolare, le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, complessivamente pari ad **euro 122.255.624**, destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento, rispettivamente a:

- **euro 18.155.624** quali residui dell'annualità 2019,
- **euro 42.100.000** per l'annualità 2020,
- **euro 62.000.000** per l'annualità 2021.

Le risorse disponibili sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di **autotrasporto di merci per conto di terzi attive** sul territorio italiano, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Ambito soggettivo

Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di

massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.

Ambito oggettivo

Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati i seguenti importi:

- a) **euro 46.400.000** pari al 38% del totale per l'**acquisizione**, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione;
- b) **euro 44.100.000** pari al 36% del totale:

1) per la **radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa** complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate;

2) per l'**acquisizione di veicoli commerciali leggeri** euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;

c) **euro 29.290.624** pari al 24% del totale per l'**acquisizione** anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il **trasporto combinato ferroviario** rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;

d) **euro 2.465.000** pari al 2% del totale per l'**acquisizione**, anche mediante locazione finanziaria, di **casse mobili e rimorchi o semirimorchi** porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico.

I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.

Modalità di presentazione della domanda

Il decreto entrerà in vigore il 28 luglio 2020 e entro

i quindici giorni successivi, con decreto del direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalità, saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 12/05/2020 (G.U. 27/07/2020, n. 187)

Impresa

Dalla Consob

Regolamento intermediari: in pubblica consultazione i requisiti di conoscenza e competenza del personale

La Consob ha posto in pubblica consultazione il documento recante le modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari. Lo scopo è trasporre in ambito statale la regolamentazione europea, introducendo norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II e dagli Orientamenti Esma/2015/1886. La consultazione terminerà il 21 settembre 2020.

La Consob comunica che ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di **modifiche** al Regolamento Intermediari in materia di **requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari**.

Lo scopo è trasporre in ambito domestico la regolamentazione europea, introducendo norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II e dagli Orientamenti Esma/2015/1886.

Quadro Normativo

Sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) "gli Stati membri prescrivono alle imprese d'investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze". L'ESMA ha pubblicato gli Orientamenti ESMA/2015/1886 ("Orientamenti") che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze del personale degli intermediari.

In particolare tali orientamenti stabiliscono uno **standard minimo** per la verifica delle conoscenze e competenze del personale e consentono alle autorità di vigilanza nazionali di imporre requisiti più stringenti.

Requisiti del personale

Nel documento in pubblica consultazione sono

specificati i requisiti di conoscenza e competenza del personale che presta consulenza ai clienti in materia di investimenti o fornisce ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

Nel dettaglio, al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale devono possedere almeno uno tra i seguenti **requisiti** di conoscenza e di esperienza:

- **iscrizione**, anche di diritto, **all'albo** di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- **diploma di laurea, almeno triennale**, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno **6 mesi di esperienza** professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- **diploma di laurea, almeno triennale**, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- **diploma di laurea, almeno triennale**, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- **diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale** nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

L'esperienza professionale deve essere maturata **nel**

decennio precedente l'inizio dell'attività. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata **nel triennio precedente l'inizio dell'attività**. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

Al personale viene inoltre imposto l'obbligo di **aggiornamento professionale**.

Obblighi degli intermediari

Gli intermediari sono comunque tenuti a:

- assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze richieste;
- assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza possano operare unicamente sotto **supervisione**;
- dotarsi di **procedure** per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento;
- conservare **per almeno cinque anni** la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

Scadenza

La consultazione terminerà **il 21 settembre 2020**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consob, documento di consultazione "Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari", 23/07/2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.